



REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) NELLA SCUOLA

(Approvato dal Collegio dei Docenti in data 07 gennaio 2026)

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 69 nella seduta del 08 gennaio 2026)

Il Consiglio di Istituto

INDICE

- Finalità dell'utilizzo degli strumenti di IA
- Utilizzo dei sistemi di IA
- Sistemi di IA utilizzati e politiche di utilizzo
- Sistemi di IA vietati
- Privacy e trattamento automatizzato dei dati personali
- Utilizzo etico e responsabile dei sistemi di IA
- Sanzioni e provvedimenti disciplinari
- Aggiornamento e revisione del presente Regolamento

Premessa

Il presente Regolamento mira a promuovere un uso responsabile, etico e regolamentato degli strumenti di IA in ambito scolastico, affinché possano costituire un supporto valido senza minare l'apprendimento e il rispetto delle regole.

L'obiettivo è promuovere un uso consapevole, etico e responsabile di tali tecnologie, in linea con la normativa Europea, Reg. UE n. 1689/2024, e le normative di legge in genere, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, responsabilità e organizzativi dell'Istituto.

In esso si disciplina l'utilizzo di applicativi di Intelligenza Artificiale (IA), con particolare riferimento a Chat-GPT, Gemini, Copilot, Canva e altri strumenti simili, da parte del personale e degli studenti nel contesto scolastico.

Pertanto, per favorire un utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale adeguato alle suddette finalità, sono definiti i seguenti criteri, a cui gli utilizzatori dovranno attenersi per non incorrere in una violazione del Regolamento istituzionale.

Definizioni

Ai fini del presente documento, i termini di seguito indicati assumono il significato riportato nel presente articolo in relazione a ciascuno di essi, in coerenza con le definizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024:

- a) «AI Act»: il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno

2024, che istituisce un quadro giuridico uniforme per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di Sistemi di AI nell'Unione per la diffusione di un'Intelligenza Artificiale antropocentrica e affidabile, che garantisca la protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- b) «Codice Etico di IA»: il presente codice etico, istituito ai sensi dell'art. 95 dell'AI Act, che definisce le regole etiche da rispettare nell'utilizzo di Sistemi di AI da parte dell'Ente;
- c) «Codice di Comportamento»: il codice di comportamento che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta e i principi cogenti che i dipendenti dell'Ente sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle rispettive attività lavorative;
- d) «Ente»: il soggetto che adotta il presente Codice Etico di AI e ne agevola e promuove la diffusione;
- e) «Intelligenza Artificiale» o anche «IA»: l'abilità di un sistema di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività, analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici;
- f) «Sistema di Intelligenza Artificiale» o «Sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Art. 1. Finalità dell'utilizzo degli strumenti di IA

1. Gli applicativi di IA possono essere utilizzati esclusivamente per perseguire concrete finalità organizzative e didattiche, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del personale di segreteria, dei docenti e degli studenti.

2. Essi possono supportare:

- a) Esecuzione di mansioni pratiche: facilitare lo svolgimento pratico di compiti, integrando gli strumenti di IA con le risorse professionali tradizionali.
- b) Insegnamento: assistere i docenti nella creazione di contenuti, materiali didattici, valutazioni formative e nello svolgimento di attività educative innovative.
- c) Attività di segreteria: assistere il personale di segreteria nello svolgimento delle sue attività.
- d) Creatività: stimolare il pensiero critico e creativo di studenti e docenti attraverso suggerimenti o attività sperimentali.
- e) Apprendimento: facilitare la comprensione di argomenti complesso, tramite l'integrazione delle risorse didattiche tradizionali.
- f) Altre finalità di natura tecnico-pratica che non comportino delle rilevanti conseguenze impattanti sulle persone fisiche che operano nel contesto istituzionale.

3. In ogni caso, l'utilizzo degli applicativi di AI non può in alcun modo sostituire il ragionamento autonomo e critico, né eliminare la necessità di acquisire competenze fondamentali attraverso lo studio e la pratica.

Art. 2. Utilizzo dei sistemi di IA

Art. 2.1 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte dei Docenti

1. L'impiego di strumenti di intelligenza artificiale da parte dei docenti deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne della scuola in materia di tutela dei dati personali.

2. La responsabilità dei contenuti generati tramite strumenti di IA resta in capo al docente che li ha prodotti o utilizzati.

3. L'utilizzo delle tecnologie di IA deve considerare i limiti d'età previsti dai fornitori dei servizi e dalle disposizioni legislative applicabili agli studenti.

4. La selezione degli strumenti di IA deve risultare coerente con le scelte e gli indirizzi didattici contenuti nel PTOF, in particolare per quanto riguarda l'adozione di materiali didattici.

5. L'impiego di strumenti di IA non deve comportare oneri economici aggiuntivi per gli studenti o le loro famiglie, salvo nei casi in cui tali costi siano stati previamente autorizzati secondo le procedure condivise.

6. I docenti possono servirsi dell'intelligenza artificiale come supporto alle attività didattiche, in particolare per:

- elaborare materiali integrativi (ad esempio riassunti, mappe concettuali, quiz); o personalizzare i percorsi di apprendimento in funzione dei bisogni educativi degli alunni;
- predisporre esercitazioni e prove di verifica; o sviluppare rubriche di valutazione e criteri di feedback;
- svolgere attività di ricerca e analisi dei dati finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche.

7. È compito del docente verificare in ogni caso l'accuratezza, la pertinenza e l'affidabilità dei contenuti generati dagli strumenti di intelligenza artificiale, prima di impiegargli in classe o condividerli con gli studenti. Si ricorda che l'IA può produrre informazioni inesatte o influenzate da bias.

8. I docenti sono incoraggiati a introdurre gli studenti ai principi fondamentali dell'intelligenza artificiale, alle sue potenzialità e ai suoi limiti, promuovendo un approccio critico, consapevole e responsabile al suo utilizzo.

9. L'uso di strumenti di IA non deve in alcun modo compromettere l'originalità dei lavori degli studenti né violare diritti di proprietà intellettuale. I docenti hanno il compito di sensibilizzare gli alunni sull'importanza di citare correttamente le fonti, inclusi i contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale.

10. L'Istituto si impegna a garantire ai docenti occasioni di formazione e aggiornamento dedicate all'utilizzo consapevole, efficace e conforme ai principi etici e normativi degli strumenti di intelligenza artificiale.

Art. 2.2 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale ATA

1. Il personale ATA può avvalersi di strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzare i processi amministrativi e organizzativi, in particolare per:

- automatizzare attività ripetitive (ad esempio gestione di calendari o organizzazione documentale);
- analizzare dati utili alla gestione scolastica (ad esempio statistiche di presenza o indicatori di efficienza energetica);
- redigere bozze di comunicazioni interne o circolari; o gestire e archiviare la documentazione amministrativa.

2. Il personale ATA è tenuto a garantire la massima riservatezza e sicurezza dei dati trattati tramite strumenti di intelligenza artificiale, attenendosi rigorosamente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alle politiche interne dell'Istituto. È fatto divieto di inserire dati personali o sensibili in strumenti di IA non autorizzati o non conformi agli standard di sicurezza richiesti.

3. Gli output generati dall'intelligenza artificiale devono essere sempre sottoposti a verifica e validazione da parte del personale ATA prima della loro diffusione o del loro utilizzo ufficiale.

4. L'impiego di strumenti di IA per finalità istituzionali, nonché per la redazione di atti, documenti o comunicazioni ufficiali, deve conformarsi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di privacy, sicurezza dei dati e gestione dell'infrastruttura informatica dell'Istituto.

- La responsabilità dei contenuti generati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale rimane in capo alla persona fisica che ne ha fatto uso.
- La responsabilità delle decisioni assunte resta sempre imputabile alle persone fisiche, anche qualora esse si siano avvalse del supporto di strumenti di IA.

Art. 2.3 – Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale da parte di Studenti e Famiglie (eventuale)

1. Gli studenti sono responsabili dei contenuti generati attraverso l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, anche quando tali strumenti siano impiegati per attività didattiche o progetti scolastici.
2. I genitori o i tutori legali restano responsabili dell'uso degli strumenti di IA da parte dei propri figli al di fuori dell'ambito scolastico e sono chiamati a collaborare con l'Istituto nella promozione di una cultura digitale consapevole, etica e responsabile.

Art. 3. Sistemi di IA utilizzati e politiche di utilizzo

1. Vedere i file “Elenco dei sistemi di IA” e “Politiche legate ai sistemi di IA” in allegato al presente Regolamento.

Art. 4. Sistemi di IA vietati

1. Il presente Istituto si impegna infine a non utilizzare:
 - I. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'identificazione biometrica remota “in tempo reale” e “a posteriori” delle persone fisiche;
 - II. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati al fine di determinare l'accesso di persone fisiche a questo Istituto;
 - III. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicizzare i posti vacanti, vagliare o filtrare le candidature, valutare i candidati nel corso di colloqui o prove;
 - IV. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati del personale durante l'attività lavorativa e didattica;
 - V. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i partecipanti a eventuali prove richieste per l'ammissione ad attività progettuali;
 - VI. i sistemi di IA utilizzabili per cogliere e valutare le emozioni di una persona fisica nell'Istituto.
2. In ogni caso, gli strumenti di IA non devono essere utilizzati dall'Istituto come mezzo e/o criterio per valutare le prestazioni dei docenti e degli studenti.

Art. 5. Privacy e trattamento automatizzato dei dati personali

1. L'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale dovrà conformarsi alla “Politica in materia di dati personali” vigente presso l'Istituto, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016. A tale documento verrà affiancata una specifica “informativa in materia di Intelligenza Artificiale”, destinata a disciplinare l'impiego dei dati personali nelle applicazioni richiamate.
2. In ogni caso, si precisa sin d'ora che è fatto espresso divieto di inserire dati personali all'interno dei Sistemi di Intelligenza Artificiale dell'Istituto scolastico e, in particolare:
 - - è vietato a qualunque utente trattare, mediante processi automatizzati, dati rientranti nelle categorie particolari (già “sensibili”) ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
3. Inoltre, gli utenti, nell'ambito dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, sono tenuti ad adottare tecniche di anonimizzazione e/o pseudonimizzazione dei dati personali degli interessati prima di procedere al loro caricamento e/o alla loro condivisione con i sistemi in uso, al fine di garantire che nessun interessato (dipendente, studente, familiare e/o fornitore) possa subire pregiudizio in conseguenza dell'impiego di tali strumenti.

Art. 6. Utilizzo etico e responsabile dei sistemi di IA

1. Ciascun utilizzatore è responsabile di garantire che i contenuti generati dall'IA siano conformi alle politiche e al Regolamento istituzionale. Pertanto, per garantire un uso etico e responsabile dei sistemi di IA, occorre che gli utenti rispettino alcune norme di Netiquette:

- Gli applicativi di IA vanno utilizzati in modo etico e rispettoso, evitando qualsiasi utilizzo che violi i principi di rispetto reciproco, plagio o condotte scorrette.
- L'uso degli strumenti di IA è consentito solo dal presente Regolamento IA e relativi Allegati.
- Gli utenti devono segnalare ogni contenuto generato dai sistemi di IA nel momento in cui lo includono in lavori istituzionali (Vedasi Capitolo 2 del presente Regolamento), indicando chiaramente le parti elaborate con il supporto dell'IA.
- Gli utilizzatori possono utilizzare strumenti di IA per creare materiale e contenuti utili all'attività istituzionale, purché ne controllino l'accuratezza e l'appropriatezza rispetto alle finalità perseguite.

2. Con specifico riferimento ai rischi di plagio:

- È vietato l'utilizzo degli strumenti di IA per copiare o riprodurre contenuti senza attribuzione o come tentativo di sostituire il proprio lavoro.
- I lavori presentati da ciascun utente devono essere originali e basati sulle proprie competenze, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento istituzionale in caso di violazione.
- L'utilizzatore deve dichiarare chiaramente l'uso di strumenti di IA nella preparazione di materiale e contenuti professionali e didattici.

3. Infine, non è consentito l'uso di strumenti di IA per accedere a contenuti o risorse protette dal Diritto d'Autore in modo non conforme alle normative vigenti.

N. B. Si rimanda al Codice di condotta e il capitolo Sanzioni per gli opportuni approfondimenti in materia di utilizzo di Sistemi di Intelligenza Artificiale.

Di seguito, a titolo meramente esplicativo, si propongono alcuni esempi di utilizzo appropriato degli strumenti di IA:

Esempi di uso corretto	Esempi di uso non appropriato
Chiedere all'assistente virtuale per comprendere un determinato argomento in modo chiaro e comprensibile.	Utilizzare l'IA senza autorizzazione.
Chiedere un supporto per il brainstorming e l'esplorazione di idee.	Completare interamente un compito o una mansione con l'IA.
Chiedere un supporto per una verifica rapida e imminente del proprio operato.	Non modificare l'output dell'IA in modo che rifletta le conoscenze e le modalità di interazione dell'utilizzatore.
Chiedere un feedback sul lavoro svolto allo scopo di individuare le aree di miglioramento.	Non essere trasparente e non divulgare o citare le fonti del lavoro con l'IA.
Utilizzare l'IA per svolgere compiti meramente meccanici e ripetitivi.	Non rivedere e verificare le risposte dell'IA per poter individuare allucinazioni o imprecisioni.

Al fine garantire una congrua formazione e competenza del personale scolastico riguardo i rischi e le criticità nell'uso degli strumenti di IA, l'Istituto si impegna a far sì che quest'ultimo sia adeguatamente formato, tramite la predisposizione di appositi corsi.

Art. 7. Sanzioni e provvedimenti disciplinari

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte degli studenti costituisce infrazione disciplinare e sarà oggetto di sanzioni commisurate alla gravità della condotta, secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dalle norme vigenti in materia.

2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale docente o del personale ATA costituisce violazione dei propri doveri d'ufficio e potrà dar luogo all'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa contrattuale e legislativa vigente.
3. Il mancato rispetto o la violazione delle suddette regole è perseguibile dal singolo docente o dal Dirigente scolastico con l'erogazione di provvedimenti disciplinari, in proporzione alla gravità della violazione.
4. L'Istituzione scolastica condanna ogni atto lesivo della dignità personale o configurabile come cyberbullismo, e si impegna a punirlo nella misura e attraverso gli strumenti messi a disposizione dai regolamenti interni e dalle norme vigenti.
5. Alcune azioni possono essere perseguibili per legge e portare a conseguenti azioni civili e penali, sanzionatorie e risarcitorie come previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui abbia notizie di violazioni delle norme, il Dirigente Scolastico può adottare ogni necessaria misura per impedire che la violazione venga portata ad ulteriori conseguenze.
6. Ogni abuso nell'uso degli strumenti di AI deve essere immediatamente segnalato ai referenti istituzionali e trattato in conformità con le procedure disciplinari dell'Istituto.
7. Di seguito, si elencano i provvedimenti e sanzioni che l'Istituto potrebbe emanare in caso di violazione del presente Regolamento:
 - a. Richiamo o avvertimento formale: la prima violazione delle regole sull'uso degli strumenti AI potrebbe comportare un avviso formale o informale da parte dei docenti o del personale scolastico. L'utente viene informato delle regole e delle conseguenze di ulteriori violazioni, al fine di educarlo sull'uso corretto e le aspettative riguardo l'uso degli strumenti di IA.
 - b. Annullamento del compito o del lavoro: se lo studente utilizzasse strumenti come ChatGPT o altri sistemi di IA per completare un compito in modo non conforme al regolamento, il lavoro potrebbe essere annullato o dichiarato non valido.
 - c. Revisione del voto finale: in caso di uso reiterato e non autorizzato di strumenti di IA per il completamento di lavori scolastici, l'Istituto può decidere di abbassare il voto finale in quella specifica materia in base alla gravità dell'infrazione.
 - d. Sospensione temporanea: in caso di infrazioni gravi o ripetute, la scuola potrebbe sospendere temporaneamente lo studente. La sospensione può durare da uno a diversi giorni, a seconda della politica disciplinare dell'Istituto.
 - e. Sospensione dall'accesso alle piattaforme digitali scolastiche: se l'uso scorretto degli strumenti di IA avvenisse attraverso le piattaforme digitali scolastiche, l'utilizzatore potrebbe essere temporaneamente sospeso dall'accesso a questi strumenti.
 - f. Interdizione dall'uso di strumenti tecnologici: l'utilizzatore può essere temporaneamente o permanentemente interdetto dall'utilizzare strumenti di IA.
 - g. Segnalazione ai genitori: la scuola può decidere di notificare formalmente i genitori o i tutori in merito all'uso scorretto degli strumenti di IA, al fine di agire come deterrente e di aumentare la supervisione.
 - h. Esclusione da esami o prove: se l'uso di strumenti di IA influisce direttamente su prove di valutazione o esami, lo studente può essere escluso dalla sessione di esame, temporaneamente o permanentemente.
 - i. Sospensione dalle attività extracurricolari: l'accesso dello studente a club, squadre sportive o altre attività extracurricolari può essere limitato come conseguenza disciplinare. La sospensione può essere per un periodo determinato o fino alla correzione del comportamento.
 - j. Espulsione: nei casi più gravi e/o di utilizzo massiccio e ripetuto di strumenti di IA per imbrogliare o per violazioni gravi del Regolamento, l'Istituto potrebbe prendere la decisione di espellere lo studente. Tale misura è riservata a violazioni molto serie.
8. Il mancato rispetto o la violazione delle suddette regole è perseguibile dal singolo docente o dal Dirigente scolastico con l'erogazione di provvedimenti disciplinari, in proporzione alla gravità della violazione.

9. L'Istituzione scolastica condanna ogni atto lesivo della dignità personale o configurabile come cyberbullismo, e si impegna a punirlo nella misura e attraverso gli strumenti messi a disposizione dai regolamenti interni e dalle norme vigenti. Alcune azioni possono essere perseguibili per legge e portare a conseguenti azioni civili e penali, sanzionatorie e risarcitorie come previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui abbia notizie di violazioni delle norme, il Dirigente Scolastico può adottare ogni necessaria misura per impedire che la violazione venga portata ad ulteriori conseguenze.

Art. 8. Aggiornamento e revisione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà soggetto a revisioni periodiche, al fine di garantire che quest'ultimo rimanga aggiornato con l'evoluzione della tecnologia e con le normative di riferimento.
2. Le modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i soggetti coinvolti, assicurando un continuo adattamento e miglioramento dell'utilizzo di strumenti di IA nell'Istituto.

Porto San Giorgio 08.01.2026

Il Dirigente Scolastico
Roberto Vespasiani

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Paolo Pompei

Firmato digitalmente da ROBERTO VESPASIANI